

Ingresso e soggiorno di lavoratori stagionali: le novità

Sergio Lombardi - *Dottore Commercialista e Revisore Legale*
Giovanni Maria Guidone - *Dottore Commercialista*

A quali condizioni un cittadino straniero può entrare in Italia come lavoratore stagionale? In che termini è stata modificata la normativa in materia? Quali procedure deve porre in essere il datore di lavoro per poter assumere lavoratori stagionali stranieri? Quali sono i requisiti e la durata del lavoro stagionale pluriennale?

Il cittadino straniero che intenda fare ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa stagionale è vincolato all'ottenimento di una "quota" stabilita annualmente con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Decreto Flussi ministeriale stabilisce annualmente il numero massimo di ingressi per lavoro stagionale e le nazioni di provenienza dei lavoratori. La domanda d'ingresso per lavoro stagionale deve essere presentata successivamente alla pubblicazione del Decreto Flussi, fino alla data indicata nello stesso Decreto, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero dell'interno.

Lavoratori stagionali

Il D.Lgs. n. 203/2016 ha recepito la Direttiva 2014/36/Ue, modificando in modo significativo l'ingresso sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari per lavoro stagionale. In particolare, gli artt. 5, c 3-ter e 24, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione - T.U.I.) sono stati sostituiti, includendo al loro interno le disposizioni sul lavoro stagionale contenute nel D.P.R. n. 394/1999.

Il nuovo c. 1 dell'art. 24 T.U.I. prevede che il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiere con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

Nei casi in cui il datore di lavoro o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta deve essere immediatamente

comunicata al Centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di 5 giorni, l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

Alloggio del lavoratore

Il D.Lgs. n. 203/2016 modifica anche le condizioni di alloggio del cittadino straniero che fa ingresso in Italia per lavoro stagionale prevedendo nel caso di sistemazione alloggiativa fornita dal datore di lavoro, specifica documentazione: «al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore» (c. 3, art. 24 T.U.I.).

Lavoro stagionale pluriennale

Le modifiche interessano anche il c.d. lavoro stagionale pluriennale, disciplinato dai nuovi artt. 5, c. 3-ter e 24, c. 11 T.U.I., che prevede per i lavoratori stranieri stagionali, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale negli anni precedenti, la possibilità di ottenere un permesso con validità pluriennale. Il requisito temporale che prevedeva almeno 2 anni consecutivi per i quali il datore di lavoro aveva presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, è stato ora sostituito, prevedendo che il lavoratore straniero possa fare richiesta di un permesso pluriennale nel caso in cui possa dimostrare di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti, per prestare lavoro stagionale.

I permessi per lavoro stagionale pluriennale hanno delle quote riservate, comunque ricomprese nelle quote annuali destinate agli ingressi stagionali.

La novità consiste nel fatto che, oltre a modificare il requisito temporale, sul permesso di soggiorno sarà indicata la validità annuale in mesi (per un massimo di 9 mesi) per ciascun anno in base al contratto di soggiorno siglato con il datore di lavoro presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente.

Il nulla osta per il lavoro stagionale pluriennale avrà validità pluriennale (fino a 3 annualità) e la procedura di richiesta corrisponde a quanto sopra descritto.

Conversione in permesso di lavoro subordinato

Altra questione particolarmente sentita dai lavoratori stranieri che fanno ingresso in Italia per lavoro stagionale è la possibilità di convertire il titolo di soggiorno con un permesso di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il D.Lgs. n. 203/2016, ha inserito un nuovo comma all'art. 24 T.U.I. (c. 10), che prevede delle quote dedicate alla conversione, ma solo per quei lavoratori stranieri che hanno almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale in Italia.

Per il settore agricolo, dove le prestazioni sono effettuate a giornate, il requisito temporale della conversione prevede per ciascun mese almeno 13 giornate lavorative per un totale di 39 giornate per 3 mesi.

Si prevedono controlli più frequenti da parte delle Direzioni territoriali del lavoro competenti soprattutto per quel che riguarda il lavoro nero, il rispetto dei diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno stagionale.

Indennità risarcitoria per revoca

In caso di revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno per cause imputabili al datore di lavoro e previste nel c. 13 dell'art. 24 T.U.I., quest'ultimo è tenuto a versare un'indennità determinata sulla base del contratto collettivo applicabile. L'indennità non deve intendersi come sanzione ma come risarcimento di un danno causato al lavoratore straniero ad opera del datore di lavoro. La richiesta di indennità deve essere presentata direttamente dal lavoratore straniero all'autorità giudiziaria.

Modalità di presentazione della domanda

Come indicato, il Decreto Flussi stabilisce annualmente il numero massimo di ingressi per lavoro stagionale e le nazioni di provenienza dei lavoratori. La domanda d'ingresso per lavoro stagionale deve essere presentata successivamente alla pubblicazione del Decreto Flussi fino alla data indicata nello stesso Decreto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito <https://>

nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 compilando online il Modulo C - STAG.

Visto il carattere temporaneo della prestazione, il legislatore limita i tempi di attesa (c. 2, art. 24 T.U.I.). Infatti, lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato (ordine cronologico di presentazione), decorsi 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

La citata legge n. 35/2012, al comma 2 bis ha previsto una procedura di silenzio-assenso. Se lo Sportello unico per l'immigrazione non comunica entro 20 giorni l'esito della richiesta al datore di lavoro, questa si ritiene accolta se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- si tratta di uno straniero già autorizzato all'ingresso l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro;
- l'assunzione sia stata regolare e siano state rispettate le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

In questo caso, lo Sportello unico per l'immigrazione non emette nessun nulla osta.

Intermediari

Le associazioni di categoria di cui all'art. 38, D.P.R. n. 394/1999, firmatarie dei protocolli d'intesa stipulati con il Ministero dell'interno o con il Ministero del lavoro, possono inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Dichiarazione di ospitalità

Entro 48 ore dall'arrivo, il datore di lavoro o l'ospite, hanno l'obbligo di effettuare la dichiarazione di ospitalità mediante la comunicazione presso il Commissariato di Polizia competente o presso il Comune nella persona del sindaco.

Completamento procedura di ingresso

Una volta che il lavoratore è entrato in Italia, deve prenotare, entro 8 giorni dall'arrivo, l'appuntamento per completare la procedura di ingresso insieme al datore di lavoro ed effettuare richiesta di permesso di soggiorno tramite invio del kit all'Ufficio Postale.

Seguiranno i rilevamenti foto dattiloscopici e il ritiro del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Al termine della prestazione stagionale prevista dal nulla osta, lo straniero dovrà rientrare nello Stato di provenienza. Solo nei casi individuati e dianzi descritti, è prevista la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.